



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

LA REGIONE DEL VENETO E IL COMITATO REGIONALE UNPLI VENETO

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal dott., nato a il, il quale interviene al presente atto nella qualità di Direttore pro tempore della Direzione Turismo, ai sensi della L.R. n.54 del 2012, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n..... del

E

Il Comitato regionale UNPLI Veneto con sede in Piazza Squillace n. 2 Miane fraz. Combai (Treviso) codice fiscale P.IVA, rappresentato dal nato a il il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente regionale del predetto Comitato;

PREMESSO CHE

- con legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014 “Disciplina delle Associazioni Pro Loco” la Regione ha disciplinato l’intera materia delle attività ed iniziative che caratterizzano le comunità venete, riconoscendo come Associazioni Pro Loco, le Associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, ed ha stabilito che la competenza della materia è ora in capo alla Giunta regionale e non più alle singole Province;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016 sono state dettate le disposizioni attuative per l’attivazione dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco;
- con decreti del Direttore della Direzione Turismo n. 9 del 18 marzo 2016 e n. 13 del 19 aprile 2016 sono state dettate le modalità operative per poter procedere all’istituzione dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco e l’approvazione della necessaria modulistica;

CONSIDERATO CHE

- l’articolo 4 – Albo regionale - comma 3 della legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014 prevede che le Associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale possano “fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali”;
- ai sensi dell’articolo 7 – Accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell’UNPLI Veneto, la Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell’UNPLI Veneto per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale;
- con legge 24 febbraio 2016 n. 8 “Bilancio di previsione 2016-2018” è stata stanziata la disponibilità finanziaria per la concessione di contributi alle Associazioni Pro Loco e alle loro forme associative;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo di collaborazione

Il presente accordo ha per oggetto lo svolgimento di iniziative promozionali e di valorizzazione inerenti in particolare le tematiche del turismo, della cultura, dell'identità veneta e dello sviluppo rurale.

Articolo 2 – Modalità di attuazione della collaborazione

Il Comitato regionale dell'UNPLI provvederà, in attuazione del presente accordo di collaborazione alla realizzazione e gestione delle attività inerenti:

- la promozione della realtà associativa delle Associazioni Pro Loco;
- le iniziative di formazione e informazione agli associati sull'associazionismo delle Pro Loco;
- le azioni di promozione a carattere interprovinciale di valorizzazione dell'offerta turistica locale integrata con le promozioni i prodotti agroalimentari di qualità, attività turistica, culturale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località (come previsto dall'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 34/2014)

Il progetto dettagliato delle attività, la tempistica di realizzazione delle azioni, le modalità tecniche e gestionali delle iniziative, nonché i costi dettagliati per ogni specifica attività formeranno oggetto di un Piano Esecutivo che il Comitato Regionale dell'UNPLI è tenuto a presentare alla Direzione Turismo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Il Piano Esecutivo sarà approvato con decreto del direttore della Direzione Turismo qualora i costi risultino congrui e le azioni, i tempi e le modalità risultino pertinenti alle finalità del presente accordo.

Articolo 3 – Obiettivi e risultati

Alla conclusione delle attività di cui al presente accordo di collaborazione saranno valutati dal Direttore della Direzione Turismo i risultati ottenuti e l'efficacia delle azioni in relazione, almeno, ai seguenti indicatori di risultato:

- numero delle Associazioni Pro Loco coinvolte;
- numero delle iniziative formative e informative organizzate;
- numero delle iniziative di valorizzazione dell'offerta turistica locale integrata con le promozioni agroalimentari di qualità organizzate;

Articolo 4 -- Contributo

In ordine all'aspetto finanziario si ritiene di riservare la somma di euro 40.000,00 (I.V.A. e oneri finanziari compresi) per il finanziamento delle suddette attività che il Comitato regionale dell'UNPLI Veneto realizzerà;

Tale somma è onnicomprensiva di ogni spesa ed onere sostenuti per lo svolgimento delle attività previste.

Articolo 5 – Durata della collaborazione

Il presente accordo ha la durata fino al 31 ottobre 2016, con decorrenza dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previa richiesta motivata da parte del soggetto beneficiario.

Eventuali variazioni alla durata del contratto saranno concordate tra le Parti firmatarie dell'accordo mediante scambio di note scritte.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

La Regione del Veneto contribuisce alla realizzazione delle attività indicate all'articolo 2 del presente accordo con la somma di € 40.000,00.

Il Direttore della Sezione regionale Turismo con proprio Decreto eroga il contributo in due quote:

- un acconto del 50% successivamente alla sottoscrizione del presente accordo;

- il saldo alla presentazione di una dettagliata relazione finale delle attività svolte, copia del materiale promozionale eventualmente realizzato e la rendicontazione delle spese conformi al piano esecutivo, tramite presentazione di copie di fatture quietanzate o di altri idonei documenti giustificativi di spesa che specifichino la tipologia di spesa coerente con il piano.

La rendicontazione delle azioni realizzate deve intervenire entro 30 giorni dal termine delle attività.

L'importo delle azioni da rendicontare deve riguardare esclusivamente spese sostenute per la realizzazione del Piano esecutivo (compreso l'eventuale importo per l'I.V.A.) e risultare, ai fini dell'ottenimento dell'intero contributo assegnato, almeno pari alla spesa ritenuta ammissibile a contributo.

Il Direttore della Sezione regionale Turismo procede con proprio Decreto alla riduzione del contributo nel caso di una minor spesa rendicontata ritenuta ammissibile a contributo rispetto a quella inizialmente ammessa.

Il Direttore della Sezione regionale Turismo procede invece alla revoca del contributo nel caso di:

- mancata realizzazione del piano esecutivo nei termini previsti;
- mancata presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione entro i termini prescritti;
- la violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici;
- qualora il Beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

Eventuali somme erogate a titolo di acconto eccedenti il contributo effettivamente concedibile e accertato dalla Sezione regionale Turismo a seguito di parziali realizzazioni delle iniziative, vanno restituite alla Regione.

La revoca o riduzione del contributo comportano la restituzione alla Regione degli importi del contributo indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca o riduzione, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..

Articolo 7 – Responsabilità della collaborazione

La responsabilità delle attività previste dall'accordo è affidata al Presidente del Comitato regionale dell'UNPLI Veneto

Articolo 8 – Documenti della collaborazione

Il Comitato regionale dell'UNPLI Veneto mette a disposizione degli Uffici regionali i documenti relativi alle attività realizzate.

Articolo 9 – Riservatezza

Il Comitato regionale dell'UNPLI si rende garante che il personale designato allo svolgimento delle attività mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nell'ambito del presente accordo.

Articolo 10 – Controversie

Tutte le eventuali controversie relative all'espletamento dell'attività, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Articolo 11 – Trattamento dei dati

La Regione del Veneto e il Comitato regionale dell'UNPLI si prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei propri dati, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013 e dell'art.1 del DPR n.118/2000, la concessione del contributo è pubblicata sul sito istituzionale della Regione ai seguenti link:

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici>

<http://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/albo-Beneficiari>

Articolo 12 – Corrispondenza

La corrispondenza relativa al presente accordo dovrà essere indirizzata al Direttore della Direzione Turismo Palazzo Sceriman - Cannaregio n. 168 – 30124 – Venezia.

Articolo 13 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n 131.

Il presente atto, in duplice originale, viene letto ed approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.

Venezia,

REGIONE DEL VENETO

Il Direttore della Direzione Turismo

COMITATO REGIONALE UNPLI VENETO

Il Presidente
